

COMUNE DI BORGIO VEREZZI

Provincia di Savona

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del Registro delle Deliberazioni

Data 18/04/2015

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì DICIOTTO del mese di APRILE alle ore 09:00 nella Sede Comunale in Via Municipio n. 17, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

rasartano.				
		PR	AS	CERTIFICATO DI
				PUBBLICAZIONE
DACQUINO RENATO MARMETTO BRUNELLA RAIMONDO GIUSEPPE CORIOLANO MARCO TELINI MIRCO MICHELOTTI LORIANO GAROFALO SONIA FERRO PIER LUIGI FICOCIELLO NICOLA LOCATELLI RENZO	SINDACO Vicesindaco Consigliere " " " "	X X X X X X X X X 10	0	Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 14/05/2015 per restarvi giorni 15 consecutivi fino al 28/05/2015 come da dichiarazione del Messo. Lì, 14/05/2015
				IL SEGRETARIO COM.
				Dott.ssa OLIO Fiorenza
				F.to

Partecipa in qualità di Segretario Comunale la Dott.ssa OLIO Fiorenza.

Il Sig. R. DACQUINO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno, che viene assunta in conformità allo schema nel testo di seguito formulato e su cui sono stati rilasciati i pareri e/o attestazioni previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, in calce al presente atto.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva del Sindaco;

VISTI gli articoli 8 e 9 del D. Lg.vo 14 Marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la Legge 22 Dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria "I.M.U.", con anticipazione, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

VISTA la Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha stabilito tra l'altro l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C." dal 1° Gennaio 2014 e delle sue componenti TA.S.I. e TA.RI., oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente I.M.U.;

VISTA la deliberazione C.C. n. 6 del 2.3.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 24.6.2014, esecutiva;

VISTA la deliberazione C.C. n. 24 del 23.6.2014, esecutiva, con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni I.M.U. per l'anno 2014, pubblicata sul portale del federalismo fiscale in data 23.6.2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 25.3.2015, in corso di esecutività, con la quale venivano proposte le aliquote I.M.U. per l'anno 2015;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in n. due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 Giugno e la seconda il 16 Dicembre, anche se resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 Giugno;

VISTA la Legge di stabilità 2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190, G.U. 29.12.2014, in particolare :

- art. 1 comma 679: all'art. 1, comma 677, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;
 - b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015».
- art. 1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014);
 - comma 677: Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TA.S.I. ed I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'I.M.U. al 31 Dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015 (inserito con Legge stabilità 2015) l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituto con Legge stabilità 2015): per lo stesso anno 2014 nella determinazione delle aliquote TA.S.I. possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TA.S.I. equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'I.M.U. relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201/2011;

comma 692: Il termine per il versamento dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) relativo al 2014 dovuta a seguito dell'approvazione del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 4, comma 5-bis, del Decreto Legge 2 Marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 Aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 Gennaio 2015. Nei Comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'art. 7, comma 1, lett. h), del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti Comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote;

VISTO il Decreto Legge 24.1.2015 n. 4 (G.U. n. 19 del 24.1.2015):

- art. 1 "Esenzione dall'I.M.U. dei terreni montani e parzialmente montani":
 - 1. A decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dall'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) prevista dalla lette. h) del comma 1 dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, si applica:
 - a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati "TOTALMENTE MONTANI" di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (I.S.T.A.T.);
 - b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 Marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco I.S.T.A.T.
 - 2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lett. b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.
 - 3. I CRITERI DI CUI AI COMMI 1 E 2 <u>SI APPLICANO ANCHE ALL'ANNO DI</u> IMPOSTA 2014.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.";

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F., e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTO il Decreto 16.3.2015 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21.3.2015, con il quale è stato differito al 31.5.2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 da parte degli Enti locali;

TENUTO CONTO del gettito I.M.U. nell'annualità 2014, delle successive modifiche normative, nonché delle specifiche necessità del Bilancio di Previsione 2015 ;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli preventivamente espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267 come modificato con D.L. n. 174/2012, in calce al presente atto;

UDITI gli interventi:

- del Consigliere P.L. FERRO, il quale soffermandosi sull'I.M.U. riferita alle seconde case ed ai terreni agricoli, propone per il futuro di valutare la possibilità di raddoppiarla a chi detiene terreni incolti;
- del Consigliere R. LOCATELLI, che dà lettura della relazione che si allega al presente atto sub lett. "A";

CON voti favorevoli n. 7 (sette), contrari nessuno, resi ed espressi per alzata di mano su n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e n. 7 (sette) votanti, astenuti n. 3 (tre - Sigg.ri P.L. FERRO, N. FICOCIELLO, R. LOCATELLI)

DELIBERA

- 1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. di proporre al Consiglio Comunale l'applicazione delle seguenti aliquote per l'Imposta Municipale Propria 2015, in misura uguale a quelle stabilite per l'anno 2014:
 - ALIQUOTA DI BASE dell'imposta pari al **9,5** per mille (art. 13, comma 6); (verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 Legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita I.M.U. al 31.12.2014: 10,6 per mille aliquota TA.S.I. applicata pari allo 0,7 per mille somma I.M.U. + TA.S.I. =10,20 per mille inferiore ad aliquota massima I.M.U.);
 - ALIQUOTA del 7,6 per mille per le ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO AI FIGLI O AI GENITORI (nel caso in cui il proprietario sia il figlio) IVI RESIDENTI, solo a seguito di apposita autodichiarazione da presentarsi al Protocollo dell'Ente;
 - (verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 Legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita I.M.U. al 31.12.2014: 10,6 per mille aliquota TA.S.I. applicata pari allo 0,7 per mille somma I.M.U. + TA.S.I. =8,30 per mille inferiore ad aliquota massima I.M.U.)

- ALIQUOTA del **4,0** per mille per l'ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative <u>PERTINENZE</u> per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9; (verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 Legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita I.M.U. al 31.12.2014: 6,0 per mille aliquota TA.S.I. applicata pari allo 1,0 per mille somma I.M.U. + TA.S.I. = 5,00 per mille inferiore ad aliquota massima I.M.U.)
- 3. di stabilire, relativamente alla detrazioni previste per l'abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze, la detrazione di € 200,00 fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionatamente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° Gennaio 2015;
- 5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento sull'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);
- **6.** di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni_dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n. 360;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti unanimi resi per alzata di mano dai n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267.

PARERI RESI AI SENSI ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000, n. 267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l'istruttoria predisposta dall'Area Finanziaria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Borgio Verezzi, lì 10.4.2015	IL RESPONSABILE DEL SETTORE Dott.ssa M. VALDORAF.to			
	ne in oggetto e l'istruttoria predisposta dall'Area n ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. gosto 2000, n. 267;			
Borgio Verezzi, lì 10.4.2015				
	IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA Dott.ssa M. VALDORA F.to			

Letto, confermato e sottoscritto.				
IL PRESIDENTE R. DACQUINO F.to	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa OLIO Fiorenza F.to			
Per copia conforme all'originale, in carta lib	era ad uso amministrativo.			
Borgio Verezzi,	IL SEGRETARIO COMUNALE			
	O DI ESECUTIVITA' egislativo 18.8.2000, n. 267)			
Pretorio del Comune e che, non avendo i	è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione divenuta esecutiva ai sensi 3° comma dell'art. 134 n data			
Borgio Verezzi,	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to			